

**Comune di Vicopisano**  
Provincia di Pisa

**REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI  
CONTRIBUTI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI  
OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA  
EFFETTUATE DA SOGGETTI DIVERSI DAL COMUNE**

## **INDICE**

Art. 1 - Oggetto del Regolamento	pag. 2
Art. 2 – Determinazione degli importi introitati e dei contributi	pag. 2
Art. 3 – Opere ammissibili a contributo	pag. 2
Art. 4 – Soggetti beneficiari	pag. 2
Art. 5 – Tipologia degli interventi ammissibili a contributi	pag. 3
Art. 6 – Percentuali di contribuzione	pag. 3
Art. 7 – Bando pubblico	pag. 3
Art. 8 – Documentazione	pag. 4
Art. 9 - Procedimento di assegnazione dei contributi	pag. 4
Art. 10 – Presentazione dei progetti	pag. 5
Art. 11 – Modalità di erogazione dei contributi	pag. 5
Art. 12 – Inadempienze	pag. 6
Art. 13 – Mancata erogazione dei contributi	pag. 6
Art. 14 - Rendicontazione annuale	pag. 6
Art. 15 - Disposizioni finali e transitorie	pag. 6

## **Art. 1 – Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento ha come oggetto la definizione dei criteri per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi relativi alla realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria effettuate da soggetti diversi dal Comune, ai sensi della LR 3 gennaio 2005, n.1 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Esso esplica i suoi effetti nelle more dell'emanazione, da parte del Consiglio Regionale della Toscana, di apposito atto di individuazione delle opere di urbanizzazione secondaria per le quali i Comuni possono concedere un contributo ai soggetti realizzatori e dei criteri generali per l'erogazione del contributo, come previsto dall'art.120, comma 4, della LR n.1/2005 e successivamente alla emanazione di tale atto regionale purché non incompatibile con i contenuti dello stesso.

## **Art. 2 – Determinazione degli importi introitati e dei contributi**

1. Con il bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario e le successive variazioni, il Comune determina l'ammontare massimo dei contributi a favore delle opere di urbanizzazione secondaria la cui realizzazione può avvenire direttamente a cura dei soggetti interessati diversi dal Comune.

2. Le somme di cui al comma 1 sono determinate in base alle entrate accertate nell'anno precedente a titolo di oneri di urbanizzazione secondaria, derivanti dai contributi relativi ai permessi di costruire e alle denunce di inizio attività e dalle sanzioni in materia urbanistica ed edilizia ai sensi della normativa vigente.

## **Art. 3 – Opere ammissibili a contributo**

1. Le opere per le quali è ammesso il contributo sono:

- a) "edifici di culto ed altri edifici per servizi religiosi";
- b) "centri civici, sociali, attrezzature culturali e sanitarie";
- c) "asili nido e scuole materne";
- d) "scuole dell'obbligo";
- e) "spazi pubblici a parco".

2. Per "edifici di culto ed altri edifici per servizi religiosi" sono da intendersi gli immobili destinati ai culti confessionali riconosciuti dallo Stato Italiano, le canoniche e gli immobili per l'esercizio delle funzioni religiose, nonché gli oratori e gli edifici destinati ad attività educative, culturali, sociali e ricreative, di uso pubblico esistenti o previsti dagli strumenti urbanistici vigenti per quanto riguarda gli immobili ancora da realizzare.

3. Per "centri civici, sociali, attrezzature culturali e sanitarie" sono da intendersi gli immobili destinati a svolgere, permanentemente, funzioni di interesse e uso pubblico di natura sociale, educativa, ricreativa, culturale, di assistenza sanitaria e mutuo soccorso, esistenti o previsti dagli strumenti urbanistici vigenti per quanto riguarda gli immobili ancora da realizzare.

## **Art. 4 – Soggetti beneficiari**

1. Ai contributi previsti per la realizzazione delle opere come definite all'art.3 del presente Regolamento possono accedere:

- a) per il culto della Chiesa Cattolica le autorità ecclesiastiche diocesane;

- b) per le altre confessioni religiose le rappresentanze ufficiali delle stesse riconosciute dallo Stato Italiano;
- c) Croce Rossa Italiana, Misericordia, Pubbliche Assistenze e Associazioni che esercitano, senza fini di lucro, attività di assistenza e di mutuo soccorso, aventi sede nel territorio comunale e intestatarie della proprietà dell'immobile o dell'area oggetto dell'intervento ammissibile a contributo;
- d) Associazioni aventi sede nel territorio comunale e intestatarie della proprietà dell'immobile o dell'area oggetto dell'intervento ammissibile a contributo.

2. Per gli interventi di adeguamento e/o messa a norma dal punto di vista strutturale, impiantistico, igienico sanitario e di eliminazione delle barriere architettoniche di cui al comma 1, lettera d), del successivo art.5, possono beneficiare dei contributi oggetto del presente Regolamento anche i soggetti di cui al precedente comma 1 che non siano intestatari della proprietà dell'immobile oggetto di intervento.

#### **Art. 5 – Tipologia degli interventi ammissibili a contributo**

1. Gli interventi ammissibili a contributo destinati alle finalità di cui all'art.3 del presente Regolamento sono i seguenti:
- a) nuova costruzione;
  - b) ristrutturazione edilizia;
  - c) restauro e risanamento conservativo effettuati esclusivamente sugli immobili di interesse culturale sottoposti a tutela ai sensi della Parte II del D. Lgs. n.42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - d) interventi di adeguamento e/o messa a norma dal punto di vista strutturale, impiantistico, igienico sanitario e di eliminazione delle barriere architettoniche.

2. Gli interventi per i quali è ammissibile il contributo devono comunque essere finalizzati o alla realizzazione di una nuova funzione come definita all'art.3 del presente Regolamento o al miglioramento dell'accessibilità e fruibilità delle parti degli edifici esistenti dove viene già svolta tale funzione.

#### **Art. 6 – Percentuali di contribuzione**

1. I contributi a favore dei soggetti di cui all'art.4, destinati agli interventi di cui all'art.5, possono concorrere fino all'80% delle opere definitivamente rendicontate.
2. Per gli interventi di cui all'art.5, comma 1, lettere c) e d), quando rivestano particolare carattere di urgenza o interesse pubblico, la Giunta comunale può attribuire una percentuale di finanziamento maggiore rispetto a quella di cui al comma precedente.

#### **Art. 7 – Bando pubblico**

1. A cadenza annuale, dopo l'approvazione del Conto consuntivo dell'anno precedente, la Giunta comunale approva uno specifico bando pubblico per l'assegnazione dei contributi determinati ai sensi dell'art.2, comma 2, del presente Regolamento. In relazione all'ammontare delle disponibilità, il bando può essere emanato anche con cadenza biennale o superiore.
2. Con lo stesso bando si stabiliscono il termine e le modalità per la presentazione e accettazione delle istanze, la documentazione richiesta, nonché i criteri per la ripartizione e l'assegnazione dei contributi.

3. Il bando è pubblicato per almeno 30 giorni consecutivi all'Albo pretorio e sul sito internet del Comune, fatte salve ulteriori forme di pubblicità che possono essere attivate dall'Amministrazione comunale.

### **Art. 8 – Documentazione**

1. Il bando di cui all'art.7 stabilisce la documentazione da presentare per la richiesta di assegnazione dei contributi.

2. Le istanze dovranno comunque contenere la seguente documentazione:

a) estremi dell'Ente che richiede il contributo e del legale rappresentante dello stesso;

b) ubicazione dell'intervento per il quale è richiesto il contributo e nominativo dell'intestatario della proprietà dell'immobile oggetto di intervento e degli altri eventuali titolari di diritti reali sullo stesso;

c) per i soggetti di cui all'art.4, comma 1), lett.b), documentazione che dimostri che il culto è ammesso nello Stato e la sua consistenza e incidenza sociale nel Comune; per i soggetti di cui all'art.4, comma 1), lett. c) e d), estremi dell'atto costitutivo o dell'atto di riconoscimento o dell'iscrizione all'Albo comunale delle Associazioni o di altro documento idoneo ad accertare la natura del richiedente e la conformità con quanto disposto dall'art.4 del presente Regolamento;

d) progetto di massima dell'intervento proposto con indicazione dello stato attuale e degli obiettivi del progetto, nonché del preventivo sommario delle spese necessarie alla realizzazione del progetto stesso, definendo il livello di compartecipazione del soggetto proponente e quella eventuale diretta di altri Enti pubblici diversi dal Comune;

e) termini presunti di inizio e fine lavori;

f) dichiarazione del proprietario dell'immobile e/o degli eventuali titolari di altri diritti reali sullo stesso di impegnarsi a vincolare la destinazione d'uso dei beni oggetto di contributo al progetto proposto per almeno dieci anni dall'assegnazione del contributo stesso.

2. La documentazione sopra elencata deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente. La documentazione di cui al punto d) deve essere sottoscritta anche da un tecnico abilitato.

### **Art. 9 – Procedimento di assegnazione dei contributi**

1. Entro il termine stabilito dal bando di cui all'art.7, i soggetti interessati presentano al Comune le proprie istanze di ammissione corredate della documentazione richiesta.

2. Il servizio tecnico verifica la regolarità formale e, se necessario, richiede elementi integrativi. L'integrazione della documentazione deve pervenire entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta della stessa.

3. Acquisiti gli eventuali elementi integrativi o scaduto il termine per la presentazione degli stessi, l'ufficio preposto completa l'istruttoria sulle istanze presentate verificandone la completezza e la conformità a quanto disposto dal bando, dal presente Regolamento e dalla normativa vigente.

4. La Giunta comunale valuta le domande presentate complete e conformi e, con apposita deliberazione, approva il programma degli interventi ammessi a contributo predisponendo due distinti elenchi per i contributi a favore dei soggetti di cui all'art.4, comma 1, lettere a) e b) e dei soggetti di cui all'art.4, comma 1, lettere c) e d), specificando sinteticamente le motivazioni dell'accoglimento, l'importo totale dei lavori previsto, l'importo richiesto come contributo e il relativo rapporto percentuale e definisce la ripartizione e l'assegnazione delle relative somme.

5. Il bando di cui all'art.7 stabilisce i criteri per la ripartizione e l'assegnazione dei contributi di cui al comma precedente.

6. In linea generale i contributi saranno assegnati sulla base dei seguenti criteri:

- a) urgenza dell'intervento per l'incolumità pubblica e la salvaguardia del bene immobile;
- b) valore architettonico, artistico, culturale, sociale e storico del bene oggetto dell'intervento;
- c) localizzazione dell'intervento, anche in considerazione dell'offerta di servizi rispetto alle esigenze della popolazione;
- d) previsione dell'intervento nell'ambito di progetti di pianificazione e/o riqualificazione urbanistica;
- e) situazioni od ambiti ritenuti meritevoli di particolare tutela in ordine ai programmi generali di sviluppo ed agli obiettivi dell'Amministrazione comunale;
- f) ammissione a finanziamento dello stesso progetto in precedenti esercizi;
- g) effettivo e conforme utilizzo dei contributi precedentemente assegnati.

In caso di concorrenza di più domande si dovrà comunque tendere a garantire la fattibilità del maggior numero possibile di interventi.

7. Entro trenta giorni dalla deliberazione della Giunta comunale, il servizio tecnico comunica ai soggetti richiedenti l'ammissione a contributo e l'importo della somma attribuita o, altresì, l'esclusione dal contributo.

#### **Art. 10 – Presentazione dei progetti**

1. La realizzazione delle opere edilizie ammesse a contributo, ove non rientrino nell'attività edilizia libera ai sensi della normativa vigente, è soggetta al rilascio del permesso di costruire o a denuncia di inizio attività, a seconda della natura e dell'entità delle medesime.

2. Entro sei mesi dalla data di comunicazione delle assegnazioni dei contributi oggetto del presente Regolamento, i soggetti interessati presentano apposita istanza di titolo abilitante alla realizzazione delle opere edilizie, ai sensi della normativa e dei regolamenti comunali vigenti.

3. Contestualmente alla documentazione tecnica deve essere presentato un atto d'obbligo unilaterale da parte del soggetto richiedente e del proprietario dell'immobile e/o degli eventuali titolari di altri diritti reali sullo stesso, se diversi dal soggetto richiedente, con l'impegno a mantenere la destinazione pubblica per almeno dieci anni dall'assegnazione del contributo.

#### **Art. 11 – Modalità di erogazione dei contributi**

1. La liquidazione del contributo assegnato può avvenire in una unica soluzione ovvero in acconti per stati di avanzamento per quote non inferiori al 30% del totale del contributo stesso a fronte della presentazione da parte del soggetto beneficiario di apposita documentazione giustificativa della spesa, costituita dal rendiconto comprovante la realizzazione delle opere oggetto di finanziamento con indicazione dettagliata della natura delle stesse a firma del direttore dei lavori e relative fatture quietanzate per prestazioni professionali, opere eseguite e/o forniture di materiali. L'importo complessivo delle fatture attestanti l'avvenuto pagamento non dovrà essere inferiore alla quota di contributo assegnato.

2. L'erogazione a saldo dell'intero contributo è subordinata alla presentazione:

- a) dell'attestazione di abitabilità/agibilità nonché del certificato di collaudo dell'opera, qualora richiesti dalla normativa vigente;

b) della comunicazione di fine lavori e della dichiarazione da parte del direttore dei lavori o di altro tecnico abilitato della funzionalità dell'opera eseguita, della conformità delle opere alla normativa vigente, agli eventuali provvedimenti autorizzativi, nonché della loro corrispondenza al programma di intervento approvato.

3. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare, tramite i propri uffici di competenza, un controllo di verifica sulle dichiarazioni rilasciate e sulla conformità dei lavori effettuati e ammessi a contributo rispetto alla documentazione depositata.

#### **Art. 12 – Inadempienze**

1. Nel caso di mancata presentazione dei progetti da parte dei soggetti interessati entro i termini stabiliti dal comma 2 dell'art.10 del presente Regolamento ovvero nel caso in cui la realizzazione delle opere non rispetti i termini temporali fissati dalla normativa vigente, le quote di finanziamento assegnate e non ancora erogate possono essere dichiarate decadute e attribuite dalla Giunta comunale ad altra opera che segua nell'ordine di priorità quella non realizzata o non ultimata, ad altre opere di urbanizzazione secondaria da realizzarsi direttamente dal Comune anche diverse da quelle di cui all'art.1, comma 1, del presente Regolamento ovvero essere destinate ad aumentare la disponibilità dei fondi dell'anno successivo.

#### **Art. 13 – Mancata erogazione dei contributi**

1. Nel caso vi siano, per qualunque ragione, fondi residui rispetto alla somma stanziata ai sensi dell'art.2, la Giunta comunale destinerà tali somme ad altre opere di urbanizzazione secondaria da realizzarsi direttamente dal Comune anche diverse da quelle di cui all'art.1, comma 1, del presente Regolamento ovvero ad aumentare la disponibilità dei fondi dell'anno successivo.

#### **Art. 14 – Rendicontazione annuale**

1. Entro il 30 aprile dell'anno successivo il servizio tecnico predisponde una relazione con cui si dà conto, con riferimento all'annualità precedente, delle somme accantonate per le finalità di cui al presente Regolamento, nonché di quelle residuanti per effetto degli articoli 12 e 13. Tale relazione riporta altresì l'elenco di tutte le somme erogate nell'anno di riferimento e di quelle ancora iscritte in bilancio per le quali risultino in corso i relativi lavori, con l'indicazione dei soggetti beneficiari e delle opere finanziate.

#### **Art. 15 - Disposizioni finali e transitorie**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento e fino alla emanazione della nuova disciplina regionale, si rimanda a quanto previsto dalla normativa vigente.